

Consulenti d'ufficio, decolla il nuovo albo

Processo civile

In «Gazzetta» il decreto con i nuovi requisiti previsti dalla riforma

Allegato al provvedimento tutto l'elenco delle specializzazioni

Giovanni Negri

Prosegue senza sosta la definizione da parte del ministero della Giustizia dei decreti attuativi della riforma del processo civile. Sulla «Gazzetta» di ieri è stato pubblicato il decreto atteso da diverse categorie di professionisti che, sulla base di quanto previsto dal decreto di riforma, il n. 149 del 2022, chiarisce i vari requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti d'ufficio dei tribunali, regola la fase transitoria, individua i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Il decreto 4 agosto 2023 n. 109 (che riporta anche due densi allegati, dedicati alla scrupolosa individuazione dei settori di specializzazione) osserva innanzitutto che il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio o a una delle associazioni professionali inserite nell'elenco previsto dalla legge 4/2013, che rilasciano l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

Il requisito della speciale competenza tecnica esiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In sua assenza devono ricorrere almeno due di questi elementi:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, a condizione che l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, con riferimento, per esempio, ad attività di docenza, di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione Uni relativa all'attività professionale

CRITERI DI SINTETICITÀ

Atti giudiziari, decreto al via

Approda in «Gazzetta», con il numero 110, il contestato (dall'avvocatura) decreto del ministero della Giustizia sulle modalità di redazione degli atti giudiziari. Il provvedimento si applicherà ai procedimenti introdotti dopo la sospensione estiva e quindi dal 1° settembre. I limiti dimensionali variano, a seconda dell'atto, da un massimo di 80.000 caratteri a un minimo di 10.000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Nella domanda deve essere formalizzata la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali si abbia conoscenza; la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima; la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni.

Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio. Nell'albo, per ciascun consulente, sono, tra l'altro indicati il numero degli incarichi ricevuti e revocati e il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico.

Chi è già iscritto all'albo mantiene l'iscrizione e può chiedere di essere inserito in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva con le indicazioni e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA